

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

LIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1965

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GREPPI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	413
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	413
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2709)	413
PRESIDENTE	413, 417
BISANTIS, <i>Relatore</i>	413
CORONA, <i>Ministro per il turismo e lo spettacolo</i>	417
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	418

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Matteotti è sostituito dal deputato Moro Dino per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente le provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate n. 2709. Il disegno di legge è stato approvato dalla I Commissione permanente del Senato in data 20 ottobre 1965.

Il relatore, onorevole Bisantis, ha facoltà di svolgere la relazione.

BISANTIS, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro per lo spettacolo! La discussione di un ennesimo pur se indispensabile, disegno di legge, che reca stagionali provvidenze in favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate, richiama l'attenzione del Parlamento e del Governo, sulla gravità della situazione degli Enti medesimi, e sulla urgenza irrogabile della riorganizzazione del settore e della emanazione di norme generali, non soltanto di contenuto finanziario, dirette a favorire la ripresa del teatro lirico. Una moderna

La seduta comincia alle 13,45.

MATTARELLI GINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amodio, Simonacci e Vincelli.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1965

cultura non può prescindere dalla valorizzazione del teatro musicale, particolarmente nel nostro Paese, il quale vanta una nobilissima tradizione di valore universale, che costituisce premessa di ulteriore sviluppo a livello internazionale. È unanimemente avvertita la esigenza di una legge organica, ed il più possibile completa, che disciplini la intera materia del teatro italiano, sia nel settore della lirica, sia nel settore della prosa, e che provveda al riordinamento di tutti gli enti lirici e sinfonici, garantendone la loro esistenza viva in rapporto alla loro funzione culturale e sociale.

D'altra parte tale esigenza viene per prima riconosciuta dal Governo, il quale, nella nota preliminare riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1966, dopo aver ribadito che nel settore delle attività musicali, la politica del Ministero medesimo tenderà allo sviluppo delle iniziative liriche e concertistiche, dando particolare appoggio a quelle rivolte al potenziamento della cultura musicale (specie nelle zone depresse), ed al pubblico giovanile, così si esprime:

« Per quanto attiene agli Enti lirici e sinfonici, va tenuto presente che la loro attuale disciplina organica e finanziaria, risulta da tempo inadeguata e superata rispetto alle esigenze funzionali degli Enti stessi. Pertanto si manifesta sempre più indilazionabile la necessità di riordinare tutto il settore con una nuova legge, con la quale sarà data una diversa organizzazione agli Enti, si coordinerà la loro attività, si assicurerà un efficiente controllo amministrativo sulle gestioni, e sarà considerato l'intervento finanziario dello Stato ».

Ed il riconoscimento trova conferma nella relazione al disegno di legge, n. 1347, presentato al Senato il 9 settembre 1965 e del quale ci occupiamo. In tale relazione si legge: « Si era ritenuto che l'intervento previsto dalla legge 15 febbraio 1965, n. 53, fosse l'ultimo provvedimento straordinario a favore del settore, in previsione di una legge organica e finanziaria che avrebbe dovuto stabilire i limiti dell'attività di ciascun Ente, le responsabilità degli amministratori e le più opportune forme di controllo, determinando contemporaneamente la misura ed i modi dell'intervento statale. Difficoltà varie, connesse all'attuale congiuntura ed alla situazione del bilancio dello Stato, non hanno purtroppo

po consentito di realizzare tale obiettivo, per quanto sia stato già predisposto, sulla base della più ampia consultazione di tutte le categorie interessate, uno schema di provvedimento per la completa riorganizzazione del settore ».

L'argomento ha formato oggetto di approfondita trattazione in tutto lo svolgersi dell'esame del bilancio di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1966. L'ampia discussione al riguardo, conclusa poc'anzi con le precise dichiarazioni ed assicurazioni del signor Ministro, esime per ora da ogni ulteriore considerazione in siffatta materia, che ha formato sempre oggetto di largo e vivace dibattito allorquando Camera e Senato si sono dovuti occupare, ad annuali scadenze, di straordinari finanziamenti stagionali in favore degli Enti lirici autonomi e delle istituzioni assimilate.

Tralascio quindi il problema di fondo del teatro musicale, e passo a soffermarmi sul problema, per dir così contingente, relativo al finanziamento degli Enti autonomi lirici nel periodo dell'anno teatrale 1965-1966.

Allo stato attuale della legislazione l'intervento finanziario statale si realizza mediante la erogazione di contributi ordinari, detti contributi mobili perché variabili, e mediante contributi straordinari annuali che si concretano nelle somme occorrenti per l'ammortamento dei mutui contratti dai rispettivi Enti ed autorizzati con le numerose leggi, fra le quali, da ultimo, quella che fra poco andremo ad approvare.

I contributi ordinari mobili e variabili, traggono la loro origine dalle fondamentali disposizioni in materia, contenute nel regio decreto legislativo 30 maggio 1946 n. 538 (legge Scoccimarro), che reca le « Nuove norme dei diritti erariali sui pubblici spettacoli ». Tale decreto legislativo, all'articolo 7 stabiliva: « A favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti della Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti teatrali e musicali non aventi scopi di lucro, è devoluta, per la concessione di contributi, una quota complessiva pari al 12 per cento dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, al netto dell'aggio spettante alla Società italiana Autori Editori ». La legge 29 dicembre 1949, n. 959, elevò, con decorrenza 1° gennaio 1950 la quota di cui sopra, dal 12 al 15 per cento. La legge 26 novembre 1955, n. 1199, stabilì definitivamente la devo-

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1965

luzione del 12 per cento sull'85 per cento degli introiti erariali sugli spettacoli, al fondo contributi in favore degli Enti autonomi lirici. La legge 31 luglio 1956, n. 898, fissò al 30 giugno il termine di scadenza della concessione di tali benefici, con la fine e la chiusura cioè dell'esercizio finanziario 1° luglio 1956-30 giugno 1957, ma la legge 3 dicembre 1957, n. 1144, prorogò tale termine « sino alla entrata in vigore delle nuove norme regolanti le provvidenze per il teatro ».

La erogazione di tale fondo di cui all'articolo 7 del decreto luogotenenziale 30 maggio 1946, n. 538, sopra citato, formato ancora oggi dalla devoluzione del 12 per cento dell'85 per cento dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli, è effettuata, a norma del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 (disposizioni a favore del teatro), dal Ministro per lo spettacolo, in base all'esame dei bilanci, dei programmi artistici, e dell'attività svolta e da svolgere da ciascun ente, sentito il parere di una apposita Commissione interministeriale, della quale fan parte un rappresentante degli enti interessati, un esperto musicale, due rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, due rappresentanti degli industriali dello spettacolo, un rappresentante della Società Autori Editori.

I conti consuntivi delle gestioni teatrali sovvenzionate devono essere pubblicati entro tre mesi dalla chiusura della stagione, secondo le modalità da stabilirsi dal Ministero dello spettacolo, che può disporre, in qualunque momento, l'esame delle gestioni medesime.

Gli enti e le istituzioni sono assoggettate al controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, per come stabilito dall'articolo 2 del decreto presidenziale 25 aprile 1961.

Risultano istituiti gli Enti autonomi lirici dei teatri: *Alla Scala* (Milano); *dell'Opera* (Roma); *Comunale* (Bologna); *San Carlo* (Napoli); *Massimo* (Palermo); *La Fenice* (Venezia); *Comunale Vittorio Emanuele II* (Firenze); *Comunale dell'Opera* (Genova); *Regio* (Torino); *Comunale G. Verdi* (Trieste); *Spettacoli lirici all'Arena* (Verona). Le istituzioni di concerti, assimilate agli Enti autonomi, sono quelle dell'*Accademia di Santa Cecilia* in Roma, e del *Conservatorio Musicale* di Stato *Pier Luigi da Palestrina* di Cagliari. In tutto quindi tredici.

Per la saldatura degli oneri debitori, ad ogni fine di esercizio, da molti anni ormai si è dovuto fare ricorso a mutui, il cui ammor-

tamento, assunto dallo Stato, si è tradotto e si traduce nella erogazione di contributi straordinari annuali, pari alla somma che il Ministero dello spettacolo deve versare per ammortamento dei mutui contratti dagli Enti, e che rimane compresa fra le spese obbligatorie di ciascun esercizio finanziario.

La necessità di autorizzare gli Enti autonomi lirici a contrarre mutui a copertura dei disavanzi dei bilanci anteriori all'esercizio 1956-1957, determinò la emanazione delle norme disposte al riguardo con la legge 14 dicembre 1955, n. 1296, e con la successiva legge 31 luglio 1956, n. 898. Con la legge poi 3 dicembre 1957, n. 1144, si provvede alla copertura del disavanzo dell'esercizio al 30 giugno 1957. Con la legge 20 ottobre 1960, n. 1263, si provvede alla copertura del disavanzo del bilancio al 30 giugno 1961. Con la legge 14 novembre 1962, n. 1600, fu autorizzata la contrazione di mutuo di lire 2.500.000.000 per copertura disavanzo esercizio 1961-1962. Con la legge 14 febbraio 1963, n. 302, fu autorizzata la contrazione di un mutuo di L. 5.000.000.000 per la copertura del disavanzo dell'esercizio 1962-1963. E poi, con la legge 8 novembre 1963, n. 1519 (L. 5.000.000.000), e con la legge 30 giugno 1964, n. 547 (L. 3.000.000.000), vennero autorizzate contrazioni di mutui per complessive L. 8.000.000.000 a copertura del disavanzo relativo all'esercizio 1963-1964. Da ultimo, con legge 15 febbraio 1965, n. 53, veniva autorizzata la contrazione di un mutuo di lire 4 miliardi per la copertura del disavanzo dell'esercizio 1964-1965.

Tali mutui annuali, contratti con l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, han determinato a carico dello Stato, che si è dovuto assumere l'onere relativo all'ammortamento del capitale ed al pagamento degli interessi, un peso finanziario notevole, tanto vero che nel bilancio di previsione per il 1966 troviamo stanziata la somma di L. 4.106.967.000 per ammortamento mutui contratti dagli Enti lirici con l'Italcasse. Mentre la previsione per il contributo ordinario per l'anno 1966, costituita dal 12 per cento dell'85 per cento dei diritti erariali introitati sugli spettacoli, nonostante la variazione di lire 700 milioni in aumento, raggiunge i 3.900.000.000 di lire.

In sostanza siamo arrivati a tal punto che gli oneri annuali di ammortamento delle passività contratti dagli Enti, superano, come è avvenuto per il 1965, l'ammontare del mutuo necessario per la copertura del disavanzo annuale. Nell'esercizio finanziario 1965 ab-

biamo a carico del Ministero dello spettacolo una spesa di L. 4.327.394.000 per ammortamento mutui, di fronte ai quattro miliardi mutuati con l'Italcasse per ripianare la situazione di disavanzo relativo alla stagione 1964-1965. Siamo arrivati perciò al punto da dover considerare seriamente come sia più conveniente un aumento di contribuzione ordinaria e la erogazione di un maggior contributo diretto.

Siffatta situazione, che appare insostenibile e che si manifesta non più oltre procrastinabile, va affrontata e risolta con urgenza. Opportunamente è stato rilevato come decine di miliardi per il pagamento di interessi passivi, assunti dallo Stato a proprio carico, sono andati ad impinguare, le casse delle banche fornitrici dei mutui stipulati a lunga scadenza. Sommè di gran lunga minori, se stanziare a tempo debito, avrebbero evitato questo onere dello Stato, ed assicurato la tranquilla vita degli Enti, adeguando le gestioni alle loro finalità d'arte e di cultura nazionale.

Una tale pesante situazione non sfuggì, e non poteva del resto sfuggire, alle valutazioni fatte al riguardo dalla V Commissione Bilancio, la quale, allorché esprime il proprio parere, alla fine favorevole, alla approvazione del disegno di legge n. 1921 del 9 dicembre 1964, divenuto poi legge 15 febbraio 1965, n. 53, così rilevò: « La Commissione ritiene che non si debba ulteriormente procedere attraverso interventi di urgenza, solo intesi a colmare i crescenti disavanzi degli Enti lirici, né ulteriormente procrastinare una nuova organica disciplina del settore, che definisca in misura congrua il contributo che lo Stato dovrà corrispondere, i criteri relativi al riparto fra i vari Enti di tale contributo, i criteri ed i limiti di gestione che tali Enti dovranno osservare. La Commissione pertanto, *pur deliberando di esprimere parere favorevole al disegno di legge*, si ritiene impegnata a non consentire per l'avvenire ulteriori provvidenze e interventi del genere; raccomanda che la concessione dei contributi ai singoli Enti venga sottoposta alla condizione che questi, preventivamente, presentino adeguati piani di risanamento delle rispettive gestioni; raccomanda altresì che la ripartizione di tale contributo venga comunque effettuata sulla base di criteri certi ed obiettivi ».

Ma nell'attesa di un definitivo assetto delle forme e dei modi dell'intervento statale in favore degli Enti lirici, è intanto anche

improrogabile necessità provvedere alla adozione di idonei strumenti che consentano lo svolgimento della loro normale attività teatrale, od almeno assicurino un programma minimo di attività, garantendo in anticipo la copertura delle spese.

Si impone quindi la urgente approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame, con il quale appunto si intende porre gli Enti autonomi lirici e le istituzioni assimilate, nella condizione di fare fronte alle esigenze delle stagioni estive già compiute, e di quelle ordinarie già iniziate nel quadro dell'anno teatrale 1965-1966.

Tale disegno di legge, presentato al Senato il 9 settembre 1965, approvato da quell'altro ramo del Parlamento il 20 ottobre 1965, stabilisce, come gli analoghi provvedimenti, che i ripetuti Enti sono autorizzati a contrarre mutui con l'Italcasse per il complessivo importo di lire cinque miliardi.

Stabilisce inoltre che il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà a determinare, per ogni Ente, i limiti entro i quali potranno essere stipulati i mutui anzidetti, e le relative modalità.

Stabilisce infine che l'onere relativo all'ammortamento dei mutui medesimi, per capitali, interessi, e spese di contratto rimane a carico dello Stato, il quale provvederà a pagare le rate annuali di ammortamento nel termine di nove anni, mediante versamenti partecipati a far tempo dal 31 gennaio 1967.

Onorevoli colleghi! Mi dichiaro favorevole a questo provvedimento di emergenza a carattere transitorio, che tutti auspichiamo ancora una volta sia l'ultimo di una serie di provvedimenti paragonati ad un ponte le cui arcate non si esauriscono; ogni anno se ne costruisce una, ma non si raggiunge mai la sponda opposta, dalla quale dovrà avere inizio la nuova grande strada sulla quale dovrà muoversi e svilupparsi la attività del teatro musicale italiano. Percorrendo tale strada, si riuscirà a stabilire più convenientemente come dovranno essere disciplinati ed effettuati gli interventi dello Stato; come ed in base a quali criteri dovranno essere erogati i contributi finanziari; come dovranno essere esercitati i controlli; come potranno essere riorganizzati tutti gli Enti lirici, allo scopo di creare le condizioni che rendano possibile la partecipazione di un pubblico, sempre più vasto, a queste forme di spettacolo.

Auguro che, nella definizione del nuovo ordinamento degli Enti lirici e sinfonici, la parte finanziaria, che appare la più comples-

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1965

sa e difficile, unicamente perché in modo prevalente basata sui contributi statali, sia invece adeguata anche alle possibili risorse di altra provenienza. Auguro altresì che la risoluzione di tutto il problema si adegui alle esigenze dei singoli teatri e delle singole istituzioni di concerti, in relazione alle tradizioni artistiche ed alle diverse situazioni di ambiente, nonché alle possibilità finanziarie locali, tanto diverse dall'una all'altra città.

E nel proporre che il presente disegno di legge venga senz'altro approvato, formulo il voto che aumenti l'interesse per il teatro musicale, il cui valore, la cui capacità di incidenza costituiscono fattori operanti per un reale progresso civile ed umano; formulo il voto che si ridesti l'attenzione degli uomini di cultura e della intera opinione pubblica perché il teatro riprenda la sua altissima funzione istruttiva, educativa, ricreativa, contribuendo alla creazione di una società migliore.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bisantis per la sua ampia e chiara relazione, e dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do, quindi, lettura del seguente ordine del giorno presentato dall'onorevole Gagliardi:

« La Camera,

nell'approvare il disegno di legge n. 2709 "Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate",

invita il Governo

nella distribuzione delle somme, a non adottare — come del resto ha già fatto in passato — i criteri di ripartizione usati per il fondo ordinario, bensì parametri che tengano conto dell'attività svolta dal teatro, degli impegni assunti dagli enti locali, della stabilizzazione delle masse orchestrali e corali ».

CORONA, Ministro per il turismo e lo spettacolo. Lo accetto come raccomandazione. Invito quindi la Commissione ad approvare il disegno di legge in discussione, in considerazione della particolare urgenza che esso riveste per il settore.

PRESIDENTE. Avverto innanzitutto che, poiché la V Commissione Bilancio ha lasciato decorrere i termini senza esprimere il prescritto parere, si intende che non abbia voluto avvalersi della facoltà concessale.

Passiamo agli articoli. Ne do lettura, avvertendo che, non essendo stati presenti

emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per le esigenze della stagione 1965-1966, gli enti autonomi del Teatro Comunale di Bologna, del Teatro Comunale di Firenze, del Teatro Comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro di San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia, degli Spettacoli Lirici all'Arena di Verona, nonché l'istituzione dei Concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e la istituzione dei Concerti del Conservatorio Statale di Musica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari, sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio italiane per il complessivo importo di lire cinque miliardi.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, numero 62, provvederà a determinare per ogni ente i limiti di somma entro i quali potranno essere stipulati i mutui suddetti e — di intesa col Ministero del tesoro — le modalità ed i termini inerenti alla stipulazione dei mutui.

(È approvato).

ART. 3.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali, interessi e spese di contratto è a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 gennaio 1967.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

 IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1965

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sul disegno di legge:

« Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2709):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alatri, Bisantis, Borsari, Botta, Carli Miotti Amalia, Cassiani, Cattaneo Petrini Giannina, Dal Canton Maria Pia, Dossetti, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Gambelli Fenili, Greppi, Grimaldi, Jacazzi, La Bella, Lombardi Ruggero, Mattarelli Gino, Maulini, Moro Dino, Pagliarani, Paolicchi, Russo Spena, Sangalli, Servadei, Sgarlata, Viviani Luciana.

Sono in congedo:

Amodio, Simonacci e Vincelli.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO